

**DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016  
49/2016/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 36  
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/ELT 199/11, RELATIVA  
ALLA PROMOZIONE DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DISTRIBUTTRICI DI ENERGIA  
ELETTRICA NEL PERIODO 2012-2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 febbraio 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, (di seguito: deliberazione 199/11) ed il relativo Allegato A - Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica – periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 395/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 395/2015/R/EEL);
- la Relazione di Analisi di Impatto della Regolazione, relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Relazione AIR).

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al periodo di regolazione 2012-2015, l'Autorità ha previsto meccanismi tramite i quali promuovere aggregazioni tra imprese distributrici di energia elettrica;
- a tal fine, l'articolo 36 del TIT 2012-2015 prevede che, nel caso di processi di aggregazione che abbiano comportato la cessazione dell'attività di distribuzione di energia elettrica di una o più imprese di distribuzione esistenti al 30 giugno 2011, alle imprese che si sono aggregate sia riconosciuto un importo calcolato applicando, al costo operativo riconosciuto ai fini tariffari per l'anno 2012 (di seguito:  $COR_{12,m}$ ) all'impresa che cessa l'attività, un moltiplicatore K che tiene conto dei risparmi stimati a livello di sistema con riferimento ai costi operativi, derivanti dall'aggregazione, i cui valori sono riportati nella tabella 13 del TIT;
- il  $COR_{12,m}$  è determinato applicando i criteri riportati al capitolo 19 della Relazione AIR ed è coerente con il valore dei costi operativi riconosciuti, a ciascuna impresa

- distributrice, in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2012;
- la deliberazione 395/2015/R/EEL prevede norme attuative del meccanismo di promozione delle aggregazioni di cui all'articolo 36 del TIT 2012-2015 ed in particolare:
    - a) al comma 1.1, che il riconoscimento dell'importo di cui all'articolo 36 del TIT 2012-2015 possa essere richiesto dalle imprese di distribuzione esistenti al 30 giugno 2011 che hanno ceduto l'attività di distribuzione dell'energia elettrica a titolo definitivo ed il titolo ad esercire l'attività medesima in tutto il loro ambito di distribuzione;
    - b) al comma 1.2, che l'accesso al meccanismo di promozione delle aggregazioni sia subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte delle imprese distributrici interessate;
    - c) all'articolo 2, che le istruttorie ai fini della valutazione di ammissibilità delle suddette istanze siano effettuate dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA);
    - d) al comma 3.1, che l'Autorità, per ciascuna delle istanze valutate ammissibili dalla CSEA, determini con apposito provvedimento l'ammontare degli importi di cui al comma 36.1 del TIT 2012-2015;
    - e) al comma 3.2 che la CSEA eroghi i suddetti importi entro 30 giorni dall'emanazione del provvedimento da parte dell'Autorità;
  - la CSEA ha comunicato all'Autorità l'esito delle istruttorie finalizzate alla valutazione delle istanze presentate dalle imprese distributrici interessate dai processi di aggregazione nel periodo 2012-2015;
  - le istanze valutate ammissibili dalla CSEA sulla base delle disposizioni dell'articolo 36 del TIT 2012-2015 e delle norme attuative previste dalla deliberazione 395/2015/R/EEL sono risultate essere quelle relative alla cessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da parte delle imprese:
    - a) Comune di Oschiri - ID 195 (attività acquisita da Enel Distribuzione S.p.A.);
    - b) Comune di Fai della Paganella - ID 206 (attività acquisita da SET Distribuzione S.p.A.);
    - c) Est Reti Elettriche S.p.A. - ID 3280 (attività acquisita da AcegasApsAmga S.p.A.).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare, ai sensi del comma 3.1 della deliberazione 395/2015/R/EEL l'ammontare di cui al comma 36.1 del TIT 2012-2015 spettante alle imprese interessate da processi di aggregazione societaria la cui è istanza è stata valutata ammissibile dalla CSEA

## **DELIBERA**

1. L'ammontare di cui al comma 36.1 del TIT 2012-2015 spettante alle imprese interessate da processi di aggregazione societaria nel periodo 2012-2015, la cui istanza è stata valutata ammissibile dalla CSEA, sono riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
2. La CSEA eroga gli ammontari di cui all'articolo 1, a valere sul Conto UC<sub>3</sub>, di cui all'articolo 54 del TIT 2012-2015 con le modalità e le tempistiche previste dal comma 3.2 della deliberazione 395/2015/R/EEL.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

11 febbraio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*